Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 luglio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 183 DEL 21 LUGLIO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 851.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dai laboratori odontotecnici della provincia di Genova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 852.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Cuneo.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 853.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione dei masselli e dei cordoni e dalle imprese esercenti l'escavazione e la lavorazione del granito nelle cave del comune di Novate Mezzola.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 854.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale laureato e diplomato dipendente da farmacie delle provincie di Roma, Genova, Milano, Torino, Bologna, Ferrara, Forlì, Parma, Lucca, Ancona, Ascoli Piceno, Napoli, Bari, Lecce, Taranto, Catania e Messina.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. **1846.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « A. Malignani » di Udine.

N. 1846. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto tecnico industriale « A. Malignani » di Udine, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 154, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. **1847.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale a tipo industriale maschile e femminile di Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

N. 1847. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale a tipo industriale maschile e femminile di Chiaravalle Centrale (Catanzaro), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 154, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1962, n. **848.**

Integrazione dei contributi per il mantenimento del posto di professore di ruolo esistente presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze e destinato all'insegnamento di « Gerontologia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1303;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze in data 13 gennaio 1962, con la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni si obbliga a versare annualmente all'Università di Firenze ad integrazione del contributo già stabilito con la precedente convenzione una suppletiva somma destinata al funzionamento della cattedra convenzionata di gerontologia esistente presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione istitutiva della cattedra stessa, stipulata il giorno 8 luglio 1961 ed approvata con decreto presidenziale in data 14 dicembre 1961, n. 1303.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1962

GRONCHI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 154, *foglio n.* 35. — VILLA

Repertorio n. 521

Atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata a Firenze addì 8 luglio 1961 tra l'Università degli studi di Firenze e l'Istituto nazionale delle assicurazioni per la istituzione di un posto di ruolo di gerontologia (medicina preventiva) presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantadue e questo dì tredici del mese di gennaio in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Firenze, avanti a me dott. Tullio Gallo, nato a Trento il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettoriale del 1° luglio 1950;

Senza l'assistenza di testimoni avendone le parti con me d'accordo rinunciato.

Sono personalmente comparsi i signori:

Archi prof. Giovanni Gualberto, nato a Faenza il 7 giugno 1908, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco 4, non in proprio ma quale Rettore dell'Università degli studi di Firenze, debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Firenze l'8 luglio 1961, con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università del 15 dicembre 1961 che si allega sotto lettera « A »;

Casali dott. Carlo, nato a Montechiarugolo (Parma), il 20 giugno 1899, nella sua qualità di rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo con deliberazione del Comitato permanente del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto, in data 16 novembre 1961 che si allega sotto lettera « B »;

Premesso

che tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ha assunto la veste di contraente responsabile dell'erogazione della sovvenzione anche per conto delle altre Imprese aderenti di cui all'allegato in convenzione stesso, e l'Università degli studi di Firenze rispettivamente rappresentati dal dott. Carlo Casali, direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dal prof. Guido Carobbi, non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante dell'Università degli studi di Firenze, l'8 luglio 1961, a Firenze, è stata stipulata apposita convenzione a rogito del sottoscritto funzionario, registrata a Firenze, atti civili, il 13 luglio 1961, al n. 49, Vol. I Es. (gratis) per la istituzione di un posto di professore di ruolo di Gerontologia (Medicina preventiva) presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Firenze;

che con lettera del 22 novembre 1961 il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ha comunicato che il Consiglio d'amministrazione del predetto Istituto, in accordo con le altre Compagnie assicuratrici, ha già deliberato favorevolmente di integrare il contributo annuo per il mantenimento del titolare della cattedra di Gerontologia di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Convenzione stipulata, con una sovvenzione alla cattedra stessa di un contributo di lire 2.400.000 annue per la durata ventennale da destinare a dotazione della cattedra predetta;

Tutto ciò premesso

I comparenti della cui identità personale e piena capacità giuridica io funzionario rogante sono certo, nella qualità convengono e stipulano quanto appresso:

La Convenzione stipulata l'8 luglio 1961, registrata a Firenze, Atti civili, il 13 luglio 1961 al n. 49, Vol. I Es., tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le altre Compagnie assicuratrici e l'Università degli studi di Firenze, relativo alla istituzione di un posto di professore di ruolo di Gerontologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia, è modificata come segue:

All'art. 4 è aggiunto il seguente ultimo comma:

Art. 4 (ultimo comma). — « L'Istituto nazionale delle assicurazioni si obbliga inoltre, sempre in nome proprio e in nome e per conto delle Imprese di cui in premessa, a versare all'Università degli studi di Firenze la somma annua di L. 2.400.000 (duemilioniquattrocentomila) per vent'anni e successive eventuali proroghe della convenzione, da destinare a dotazione della cattedra medesima ».

Il presente atto è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, perchè stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Firenze.

Il presente atto consta di numero quattro pagine e sin qui parte della successiva di numero due fogli di carta uso bollo, ed è scritto da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mio pugno, e viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università degli studi di Firenze.

F.to Carlo CASALI
» Gian Gualberto ARCHI
» Tullio GALLO

Registrato a Firenze, Atti civili, addì 16 gennaio 1962 al n. 552, Vol. I Es. Esatte lire *gratis*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1962, n. 849.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Ricadi (prov. Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Ricadi (prov. Taranto) nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni tre, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1962

SEGNI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 154, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 *giugno* 1962, *n.* 850.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio dei comuni di Avola e Noto (prov. Siracusa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nei comuni di Avola e Noto (prov. Siracusa) nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare negli stessi Comuni sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni tre, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1962

SEGNI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 154, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1962.

Modalità di applicazione, per il settore granario, del regolamento n. 19 adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio della Comunità Economica Europea.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957 per l'istituzione della Comunità Economica Europea;

Visto il regolamento n. 19 adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della Comunità Economica Europea, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 30 del 20 aprile 1962, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Ritenuto che con provvedimento n. 1002 del 16 luglio 1962 del Comitato interministeriale dei prezzi sono stati stabiliti i prezzi indicativi e di intervento per la campagna di commercializzazione del grano, che ha avuto inizio il 1° luglio 1962, ai sensi del suddetto regolamento;

Ritenuta l'opportunità di affidare ad un organismo idoneo ed adeguatamente attrezzato gli adempimenti previsti dall'art. 7, paragrafi 3° e seguenti del regolamento citato:

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, sull'ordinamento dei Consorzi agrari provinciali e della Federazione italiana dei consorzi agrari, che abilita la Federazione suddetta, con riguardo alle esigenze di carattere nazionale, ad eseguire per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e di prodotti di qualsiasi specie:

Ritenuto che la Federazione italiana dei consorzi agrari, per i compiti di interesse nazionale finora svolti nel particolare settore e per l'efficiente attrezzatura di deposito di cui dispone nell'intero territorio nazionale, sia in grado di svolgere efficacemente gli interventi previsti dal regolamento comunitario;

Decreta:

Art. 1.

La Federazione italiana dei consorzi agrari è incaricata, quale organismo di intervento, di svolgere, per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, gli interventi di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 19, adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della Comunità Economica Europea.

Art. 2.

Nell'espletamento dei compiti previsti dal precedente articolo la Federazione italiana dei consorzi agrari, per la campagna di commercializzazione del grano iniziata il 1° luglio 1962, è tenuta ad osservare le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dalla Federazione stessa ed allegato al presente decreto.

Art. 3.

Per i suddetti compiti la Federazione italiana dei consorzi agrari dovrà costituire un'apposita gestione sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero della agricoltura e delle foreste e del Ministero del tesoro.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1962

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Atto disciplinare allegato al decreto ministeriale 18 luglio 1962, contenente norme regolatrici dell'attività dell'Organismo di intervento previsto dal regolamento n. 19 adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della Comunità Economica Europea.

Art. 1.

La Federazione italiana dei consorzi agrari, incaricata di agire quale organismo d'intervento, per conto e nell'interesse dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dai paragrafi 3 e 4 dell'art. 7 del regolamento n. 19 adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea il 4 aprile 1962, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 30 del 20 aprile 1962, si atterrà alle norme del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione del grano che ha inizio il 1° luglio 1962.

Art. 2.

A norma del predetto regolamento la Federazione ha l'obbligo di acquistare tutto il grano che le verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione.

Art. 3.

Gli acquisti debbono essere effettuati ai seguenti prezzi di intervento stabiliti con provvedimento n. 1002 in data 16 luglio 1962 del Comitato interministeriale dei prezzi:

Grano tenero:

a) Italia settentrionale e centrale, esclusi Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e comuni della provincia di Ascoli Piceno rientranti, ai sensi del decreto presidenziale 3 marzo 1951, n. 747, nel comprensorio del bacino del Tronto: lire 6.200 al quintale;

b) Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto, comuni della provincia di Ascoli Piceno rientranti, ai sensi del decreto presidenziale 3 marzo 1951, n. 747, nel comprensorio del bacino del Tronto, Italia meridionale ed insulare: L. 6.450 al quintale.

I prezzi sono riferiti a grano tenero sano, leale, secco, mercantile avente Kg. 75 di peso ettolitrico, tolleranza sino all'1 % di impurità reale, con tenore di umidità non superiore al 14 %, consegnato a monte magazzino di stoccaggio dell'organismo di intervento.

Grano duro (varietà Cappelli ed assimilabili):

a) Italia settentrionale, centrale ed Italia meridionale, escluse Calabria e Lucania: L. 8.300 al quintale;

b) Calabria, Lucania ed Italia insulare: L. 8.550 al quintale.

Grano duro (varietà Grifoni, Marzuoli, Timilie e Neri di Sicilia):

a) Italia settentrionale, centrale ed Italia meridionale escluse Calabria e Lucania: L. 7.600 al quintale;

b) Calabria, Lucania ed Italia insulare: L. 7.850 al quintale.

I prezzi sono riferiti a grano duro sano, secco, leale mercantile, avente Kg. 78 di peso per ettolitro e tolleranza sino all'1 % d'impurità reale e 20 % in percentuale assoluta di bianconati, teneri, *atteneriti, pinti, ricellati, ecc.*, con tenore di umidità non superiore al 14 %, consegnato a monte magazzino di stoccaggio della Federazione.

Nel caso che il grano abbia una percentuale di impurità superiore al 5 % (considerando i corpi non farinosi inutilizzabili al 100 %, i corpi non farinosi utilizzabili al 70 %, i corpi farinosi al 50 %) il venditore dovrà effettuare a proprie spese la prepulitura prima della consegna del prodotto al magazzino.

Nella tabella seguente sono fissate le maggiorazioni e le detrazioni da applicare ai prezzi d'intervento per le effettive caratteristiche del prodotto.

Grano tenero (base kg. 75)		Grano duro (base kg. 78)	
Peso per hl.	Maggiorazioni	Peso per hl.	Maggiorazioni
82 ed oltre	più 5,75 %	84 ed oltre	più 4,75 %
81	» 5,50 %	83	» 4,50 %
80	» 5,00 %	82	» 4,00 %
79	» 4,00 %	81	» 3,00 %
78	» 3,00 %	80	» 2,00 %
77	» 2,00 %	79	» 1,00 %
76	» 1,00 %		
75	base	78	base
	Detrazioni		Detrazioni
74	meno 1,00%	77	meno 1,00%
73	» 2,00%	76	» 2,00%

La Federazione non potrà acquistare, comunque, grano avente peso ettolitrico inferiore a kg. 73 per il tenero e kg. 76 per il duro.

Le maggiorazioni e le detrazioni per differenza peso ettolitrico rispetto a quello base dovranno essere calcolate in proporzione anche per le frazioni di chilogrammo.

Per i grani aventi un contenuto di impurità reale superiore all'1 % verranno conteggiate le seguenti detrazioni:

a) 1 % sul prezzo per ogni 1 % di corpi non farinosi inutilizzabili (corpi nulli);

b) 0,70 % sul prezzo per ogni 1 % di corpi non farinosi utilizzabili (veccia, lino);

c) 0,50 % sul prezzo per ogni 1 % di corpi farinosi (orzo, segale, avena).

Per il contenuto di bianconati, teneri, atteneriti, ricellati, pinti, ecc. verranno applicate le seguenti detrazioni oltre la tolleranza del 20 % in percentuale assoluta:

a) 0,20 % per ogni 1 % eccedente il 20 % e sino al 30 %;

b) 0,30 % per ogni 1 % eccedente il 30 % e sino al 50 %.

Grani duri con percentuale di bianconati superiore al 50 % non potranno essere accettati dai magazzini di stoccaggio.

Non deve essere inoltre accettato grano che presenti anche semplice traccia di tarlo, muffa, carie e carbonatura e che contenga semi di *trigonella* (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari o tossici).

A partire dal 1° settembre 1962 e sino a tutto il mese di aprile 1963, i prezzi di intervento dovranno essere aumentati ogni mese di 50 lire a quintale.

La maggiorazione si applica nella misura sopra indicata qualunque sia il giorno del mese nel quale il venditore effettuerà la consegna del prodotto.

Art. 4.

Per gli eventuali acquisti di grano che dovessero essere effettuati a norma del secondo comma del paragrafo 3 dell'art. 7 del regolamento comunitario, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, impartirà le opportune disposizioni alla Federazione.

Art. 5.

Il prodotto offerto in vendita alla Federazione deve essere consegnato a monte magazzino, alla rinfusa, presso i depositi della Federazione stessa, a cura dei venditori.

Ogni spesa per facchinaggio, pesatura e trasporto al magazzino è a carico del venditore.

Art. 6.

La scelta dei magazzini da parte della Federazione deve rispondere a criteri di stretta economicità; i depositi non devono essere di capacità inferiore ai 5000 quintali e devono essere accessibili ai mezzi camionistici.

Non è consentita la istituzione di centri volanti di raccolta.

I depositi devono avere tutti i requisiti per la migliore conservazione del prodotto e, pertanto, non devono essere utilizzate attrezzature ricettive di fortuna.

Art. 7.

La Federazione deve provvedere alla buona conservazione del grano acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti al prodotto.

Le quantità acquistate devono essere custodite in locali separati e devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento a cubatura delle masse, nonchè il costante controllo in ogni punto del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate in rapporto alle qualità: tenero, duro Cappelli, Grifoni, Marzuoli, Timilie e Neri di Sicilia.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico, nei quali devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 8.

La Federazione è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi e differenze di caratteristiche, nonchè da avarie non dipendenti da cause di forza maggiore.

Art. 9.

All'atto del ricevimento del prodotto la Federazione rilascia al venditore una bolletta di acquisto dalla quale devono risultare: la quantità, la qualità, le caratteristiche ed il valore del grano consegnato.

Con tale bolletta il venditore potrà riscuotere il prezzo dovutogli presso uno degli sportelli dell'Istituto bancario incaricato del pagamento.

L'imposta di bollo gravante sulla bolletta di acquisto è a carico del venditore della merce.

Della bolletta di acquisto devono essere fatte sei copie, delle quali: una deve essere consegnata al venditore, due rimesse all'Istituto bancario che effettua il pagamento, una trattenuta presso il magazzino che a ricevuto il prodotto e le altre due conservate dalla Federazione tra la documentazione della gestione.

Art. 10.

Il finanziamento del prodotto da acquistare deve essere assicurato dalla Federazione mediante convenzioni con istituti di credito.

Lo schema tipo di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 11.

La vendita del prodotto acquistato deve essere effettuata dalla Federazione a prezzi non inferiori a quelli indicativi stabiliti come segue con il provvedimento n. 1002 in data 16 luglio 1962 del Comitato interministeriale dei prezzi:

Grano tenero:

a) Italia settentrionale e centrale, esclusi Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e Comuni della provincia di Ascoli Piceno rientranti, ai sensi del decreto presidenziale 3 marzo 1951, n. 747, nel comprensorio del bacino del Tronto: L. 6.525 al quintale;

b) Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto, Comuni della provincia di Ascoli Piceno rientranti, ai sensi del decreto presidenziale 3 marzo 1951, n. 747, nel comprensorio del bacino del Tronto, e Italia meridionale ed insulare: lire 6.900 al quintale.

I suddetti prezzi indicativi si riferiscono a grano tenero sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 75 di peso per ettolitro e tolleranza sino all'1 % di impurità reale, franco monte magazzino di stoccaggio della Federazione.

Grano duro (varietà Cappelli ed assimilabili):

a) Italia settentrionale, centrale e Italia meridionale escluse Calabria e Lucania: L. 8.750 al quintale;

b) Calabria, Lucania e Italia insulare: L. 9.000 al quintale.

Grano duro (varietà Grifoni, Marzuoli, Timilie e Neri di Sicilia):

a) Italia settentrionale, centrale ed Italia meridionale escluse Calabria e Lucania: L. 8.050 al quintale;

b) Calabria, Lucania ed Italia insulare: L. 8.300 al quintale.

I suddetti prezzi indicativi si riferiscono a grano duro sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 78 di peso per ettolitro e tolleranza sino all'1 % di impurità reale e 20 % in percentuale assoluta di bianconati, teneri, atteneriti, pinti, ricellati, ecc., franco monte magazzino di stoccaggio della Federazione. Nella tabella seguente sono fissate le maggiorazioni e le detrazioni da applicare sui prezzi dovuti dagli acquirenti per le effettive caratteristiche del prodotto:

Grano tenero (base kg. 75)		Grano duro (base kg. 78)	
Peso per hl.	Maggiorazioni	Peso per hl.	Maggiorazioni
82 ed oltre	più 5,75 %	84 ed oltre	più 4,75 %
81	» 5,50 %	83	» 4,50 %
80	» 5,00 %	82	» 4,00 %
79	» 4,00 %	81	» 3,00 %
78	» 3,00 %	80	» 2,00 %
77	» 2,00 %	79	» 1,00 %
76	» 1,00 %		
75	base	78	base
	Detrazioni		Detrazioni
74	meno 1,00%	77	meno 1,00%
73	» 2,00%	76	» 2,00%

Le maggiorazioni e le detrazioni per differenze peso ettolitrico, rispetto a quello base, dovranno essere calcolate in proporzione anche per le frazioni di chilogrammo.

Per i grani aventi un contenuto di impurità reale superiore all'1 % verranno conteggiate le seguenti detrazioni:

a) 1 % sul prezzo per ogni 1 % di corpi non farinosi inutilizzabili (corpi nulli);

b) 0,70 % sul prezzo per ogni 1 % di corpi non farinosi utilizzabili (veccia, lino);

c) 0,50 % sul prezzo per ogni 1 % di corpi farinosi (orzo, segale, avena).

Per il contenuto di bianconati, teneri, atteneriti, ricellati, pinti, ecc., verranno effettuate le seguenti detrazioni oltre la tolleranza del 20 % in percentuale assoluta:

a) 0,20 % sul prezzo per ogni 1 % eccedente il 20 % e sino al 30 %;

b) 0,30 % sul prezzo per ogni 1 % eccedente il 30 % e sino al 50 %.

Detti prezzi indicativi debbono essere maggiorati di L. 50 al quintale, per ogni mese, a partire dal 1° settembre 1962 e fino a tutto il mese di aprile 1963. La maggiorazione sarà applicata, nella stessa misura, qualunque sia il giorno del mese in cui gli acquirenti provvederanno al finanziamento del prodotto acquistato.

Eventuali vendite a prezzi inferiori a quelli indicativi potranno essere autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero del tesoro.

I prezzi di vendita sono riferiti a merce alla rinfusa, a monte magazzino di stoccaggio.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, dalla quale dovrà risultare: la quantità, la qualità, le caratteristiche ed il valore del prodotto venduto.

Art. 12.

Gli acquirenti debbono effettuare il pagamento prima del ritiro del prodotto, oppure garantire il pagamento stesso a mezzo di valide garanzie bancarie; di conseguenza non potrà essere riconosciuto a favore della Federazione nessun onere per rischi di insolvenze.

La Federazione deve versare prontamente nei conti di finanziamento, accesi presso gli istituti bancari interessati, i ricavi delle vendite, al netto di una quota provvisoria per spese di gestione, che sarà soggetta a conguaglio all'atto della approvazione del rendiconto finale della gestione. La misura di tale quota verrà determinata entro il 31 ottobre 1962 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, d'intesa con la Federazione.

Art. 13.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare al 30 giugno 1963 saranno conservate, a cura della Federazione, nei magazzini di deposito alle condizioni previste dal presente atto disciplinare.

Le competenti Amministrazioni impartiranno al riguardo le opportune disposizioni per la destinazione di tali giacenze.

Art. 14.

E' fatto obbligo alla Federazione di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatole.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 15.

La gestione, che ha inizio il 1° luglio 1962 e termina il 30 giugno 1963, deve essere condotta con i criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dalla Federazione per l'espletamento dell'incarico affidatole, e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche (magazzinaggio, compensi ai magazzinieri, paleggiature, disinfestazione);

c) oneri di finanziamento.

Il costo pro quintale delle spese generali di amministrazione, compresi gli oneri assicurativi e quelli per garanzia di resa, sarà determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, d'intesa con la Federazione. A tal fine la Federazione stessa dovrà fornire ai due Ministeri interessati, entro il 31 dicembre 1962, tutti gli elementi necessari per la formulazione di tale proposta.

Le spese tecniche, in quanto ritenute congrue, saranno riconosciute in base alla documentazione che la Federazione è tenuta a presentare.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Eventuali spese di carattere straordinario, che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato alla Federazione, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 16.

Le modalità di rendicontazione della gestione verranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle Foreste di concerto con quello del tesoro; esse verranno comunicate alla Federazione entro il 31 dicembre 1962.

Art. 17.

La Federazione è tenuta a trasmettere entro il 31 agosto 1963 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il rendiconto finale della gestione, compilato con le modalità stabilite ai sensi del precedente art. 16.

Tale rendiconto sarà approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione consultiva centrale costituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 dell'11 aprile 1957.

Art. 18.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato alla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 19.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinchè, nel corso della campagna di commercializzazione, l'attività della Federazione si svolga nel pieno rispetto delle norme del Regolamento comunitario, per il conseguimento dei fini che la Comunità Economica Europea intende assicurare per l'attuazione di una politica agricola comune nel settore granario.

Art. 20.

Il presente atto deve essere accettato e sottoscritto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Roma, addì 18 luglio 1962

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

per incondizionata accettazione,

La Federazione italiana dei consorzi agrari
Il presidente: COSTA *Il direttore generale*: MIZZI

Roma, addì 18 luglio 1962

(4199)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1962.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Valle del Basento, con sede in Matera.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, concernente la costituzione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Valle del Basento in Matera, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1962, n. 50;

Viste le designazioni fatte dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Consiglio generale del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Valle del Basento;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Valle del Basento con sede in Matera, per il triennio 1962-1964, è composto come segue:

Cito dott. Vittorio, revisore effettivo con funzione di presidente e dott. Mascolini Manfredo, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Fiastri dott. Gabriele, revisore effettivo e Folinea dott. Antonio, revisore supplente, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

Lonigro avv. Ottavio, revisore effettivo, e Azzarita prof. Ilarione, revisore supplente, in rappresentanza del Consiglio generale del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Valle del Basento.

Art. 2.

Il Consiglio generale del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Valle del Basento determinerà le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori.

Roma, addì 22 giugno 1962

Il Ministro: COLOMBO

(4147)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1002 del 16 luglio 1962. Prezzi indicativi e d'intervento del grano della campagna di commercializzazione 1962-63 (Regolamento C.E.E. n. 19).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1002 del 16 luglio 1962, ha adottato la seguente decisione:

PREZZI INDICATIVI E D'INTERVENTO DEL GRANO DELLA DELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1962-63 (REGOLAMENTO C.E.E. N. 19)

In applicazione del regolamento n. 19 del 4 aprile 1962, concernente la graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea e pubblicato nella « *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee » n. 30 del 20 aprile 1962, i prezzi indicativi valevoli nei centri di commercializzazione dei luoghi di vendita ed i prezzi minimi garantiti ai produttori (prezzi d'intervento) del grano commercializzato nella campagna 1962-63 vengono stabiliti come segue:

GRANO TENERO:

a) *zona eccedentaria*: Italia settentrionale e centrale, esclusi Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e comuni della provincia di Ascoli Piceno rientranti, ai sensi del decreto presidenziale 3 marzo 1951, n. 747, nel comprensorio del bacino del Tronto:

prezzo indicativo: valevole per tutti i centri di commercializzazione di dette zone L. 6.525 al q.le

prezzo d'intervento: per merce consegnata a monte nei magazzini di stoccaggio dell'Organismo d'intervento . . . . . . » 6.200 al q.le

b) *zona deficitaria*: Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto, comuni della provincia di Ascoli Piceno rientranti ai sensi del decreto presidenziale 3 marzo 1951, n. 747, nel comprensorio del bacino del Tronto, Italia meridionale e insulare:

prezzo indicativo: valevole per tutti i centri di commercializzazione di dette zone » 6.900 al q.le

prezzo d'intervento: per merce consegnata a monte nei magazzini di stoccaggio dell'Organismo d'intervento . . . . . . » 6.450 al q.le

I prezzi suindicati sono riferiti a grano tenero sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 75 di peso per ettolitro e tolleranza fino all'1 % di impurità reale, con tenore di umidità non superiore al 14 %.

GRANO DURO (varietà « Cappelli » e assimilabili):

a) *per Sicilia, Sardegna, Lucania e Calabria*:

prezzo indicativo: valevole per tutti i centri di commercializzazione di dette zone L. 9.000 al q.le

prezzo d'intervento: per merce consegnata a monte nei magazzini di stoccaggio dell'Organismo d'intervento . . . . . . » 8.550 al q.le

b) *per le altre zone*:

prezzo indicativo: valevole per tutti i centri di commercializzazione . . . . . » 8.750 al q.le

prezzo d'intervento: per merce consegnata a monte nei magazzini di stoccaggio dell'Organismo d'intervento . . . . . . » 8.300 al q.le

I suindicati prezzi sono riferiti a grano duro sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 78 di peso per ottolitro e tolleranze sino all'1 % di impurità reale e 20 % in percentuale assoluta di bianconati, teneri, atteneriti, pinti, ricellati, ecc., con tenore di umidità non superiore al 14 %.

GRANO DURO (varietà « Grifoni », « Marzuoli », ~~« Timilie » e « Neri di Sicilia »)~~:

a) *per Sicilia, Sardegna, Lucania e Calabria*:

prezzo indicativo: valevole per tutti i centri di commercializzazione di dette zone L. 8.300 al q.le

prezzo d'intervento: per merce consegnata a monte nei magazzini di stoccaggio dell'Organismo d'intervento . . . . . . » 7.850 al q.le

b) *per le altre zone*:

prezzo indicativo: valevole per tutti i centri di commercializzazione . . . . . » 8.050 al q.le

prezzo d'intervento: per merce consegnata a monte nei magazzini di stoccaggio dell'Organismo d'intervento . . . . . » 7.600 al q.le

I suindicati prezzi sono riferiti a grano duro sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 78 di peso per ottolitro e tolleranze sino all'1 % d'impurità reale e 20 % in percentuale assoluta di bianconati, teneri, atteneriti, pinti, ricellati, ecc., con tenore di umidità non superiore al 14 %.

A partire dal 1° settembre 1962, per un periodo di otto mesi, i prezzi indicativi e d'intervento di cui ai precedenti punti saranno aumentati di L. 50 per quintale/mese, qualunque sia il giorno di vendita o di acquisto.

Le maggiorazioni e le detrazioni da applicare ai suddetti prezzi in rapporto alle effettive caratteristiche del grano sono le seguenti:

a) *Abbuoni per differenze peso per ettolitro*:

Grano tenero peso per hl.	Maggiorazioni
82 ed oltre	5,75 %
81	5,50 %
80	5 %
79	4 %
78	3 %
77	2 %
76	1 %
75	base
	Detrazioni
74	1 %
73	2 %

Grano duro Peso per hl.	Maggiorazioni
84 ed oltre	4,75 %
83	4,50 %
82	4 %
81	3 %
80	2 %
79	1 %
78	base
	Detrazioni
77	1 %
76	2 %

Le maggiorazioni e le detrazioni per differenza peso ettolitrico rispetto a quello base devono essere calcolate, in proporzione, anche per le frazioni di chilogrammo.

Non è ammesso l'acquisto da parte dell'Organismo d'intervento del grano avente un peso ettolitrico inferiore a kg. 73 per il tenero e a kg. 76 per il duro.

b) *Abbuoni per corpi estranei farinosi e non farinosi*.

Per i grani aventi un contenuto d'impurità reale superiore all'1 % verranno operate le seguenti detrazioni:

1 % sul prezzo per ogni 1 % di corpi non farinosi inutilizzabili (corpi nulli);

0,70 % sul prezzo per ogni 1 % di corpi non farinosi utilizzabili (veccia, lino, ecc.);

0,50 % sul prezzo per ogni 1 % di corpi farinosi (orzo, segale, avena).

Nel caso che il grano da consegnare ai magazzini di stoccaggio abbia una percentuale di impurità superiore al 5 % (considerando i corpi non farinosi inutilizzabili al 100 %, i corpi non farinosi utilizzabili al 70 % e i corpi farinosi al 50 %), il venditore è tenuto ad effettuare a proprie spese la prepolitura prima della consegna del prodotto.

c) *Abbuoni per bianconati, teneri, atteneriti, ricellati, pinti, ecc.*:

Tolleranza sino al 20 % in percentuale assoluta;

0,20 per ogni 1 % eccedente il 20 % e sino al 30 %;

0,30 per ogni 1 % eccedente il 30 % e sino al 50 %;

per percentuali superiori al 50 % non è ammesso l'acquisto da parte dell'Organismo d'intervento.

Non è parimenti ammesso l'acquisto da parte dell'Organismo d'intervento del grano che presenti anche semplice traccia di tarlo, muffe, carie e carbonatura e che contenga semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari o tossici).

(4176)

Provvedimento n. 1003 del 16 luglio 1962. Prezzo di cessione « Franco molino » del grano della gestione statale alla industria molitoria.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1003 del 16 luglio 1962, ha adottato la seguente decisione:

PREZZO DI CESSIONE « FRANCO MOLINO » DEL GRANO DELLA GESTIONE STATALE ALL'INDUSTRIA MOLITORIA

In seguito alla entrata in vigore delle norme previste dal regolamento della Comunità Economica Europea n. 19 del 4 aprile 1962, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, viene a cessare, a decorrere dal 30 luglio 1962, la validità dei provvedimenti n. 848 dell'11 dicembre 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 15 dicembre 1959, e n. 875 del 14 settembre 1960 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 20 settembre 1960 riguardante i prezzi di cessione « franco molino » del grano della gestione statale, nonchè gli altri provvedimenti ad essi collegati.

(4177)

Provvedimento n. 1004 del 16 luglio 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1958. Rettifiche - Impianti ritirati - Impianti respinti).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1004 del 16 luglio 1962, ha adottato le seguenti decisioni, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA CON NUOVI IMPIANTI

I. *Misura del contributo definitivo per l'anno* 1958. (Seguito al provvedimento n. 995 del 25 maggio 1962).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1958 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1957 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1958.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Ditta Oberhollenzer Antonia - S. Giovanni Valle Aurina (Bolzano):
413 - Impianto S. Giovanni Valle Aurina (1958): L. 2,10.

Ditta Kirchler Giorgio - Predoi Valle Aurina (Bolzano):
415 - Impianto Predoi Valle Aurina (1957): L. 2,10.

Società Imprese Elettriche Innocenzi - Foligno:
435 - Centrale Pale di Foligno (1958): L. 2,50.

Azienda Comunale di Cefalù - Cefalù (Palermo):
459 - Centrale Pietragrossa (1958): L. zero.

II. *Rettifiche.*

A seguito di ulteriori elementi acquisiti, il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto le seguenti rettifiche:

Società Montecatini - Milano:
5 - Impianto Castelbello: per il 1960 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 958 dell'11 novembre 1961 in L. 0,03276 deve essere rettificata in lire 0,03365;
6 - Impianto Glorenza: per il 1960 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 958 dell'11 novembre 1961 in L. 0,03769 deve essere rettificata in L. 0,03972.

Società Snia Viscosa - Milano:
212 - Centrale Magenta: per il 1960 l'aliquota di contributo disposta con il provvedimento n. 964 del 15 dicembre 1961 in L. 0,19074 deve essere rettificata in lire 0,14571.

Società Termoelettrica Italiana - Milano:
1 - Centrale Tavazzano 1° e 2° S.: per il 1961 l'aliquota di contributo diposta con il provvedimento n. 977 del 15 febbraio 1962 in L. 0,77148 deve essere rettificata in L. 0,78504.

III. *Impianti ritirati.*

Il Comitato interministeriale dei prezzi ha preso atto che le seguenti società hanno ritirato la domanda a suo tempo presentata:

Società Fontanini succeduta alla Società Lovaria Vidoni & C. - Pavia d'Udine (Udine):
152 - Impianto S. Maria.

Società Elettrocartiera del Sabato - Avellino:
446 - Impianto Pratola Serra.

Società Pizzinini Mariangelo - S. Cassiano Badia (Bolzano):
537 - Impianto S. Cassiano.

IV. *Impianti respinti.*

Il Comitato interministeriale dei prezzi, preso atto che non ricorrono i requisiti richiesti dal provvedimento n. 348 e seguenti, ha deciso di non dare seguito alle domande di contributo per i seguenti impianti:

Società Cooperativa Elettrica Arizzano - Verbania Intra (Novara):
444 - Impianto Arizzano.

Ditta Lupieri Giuseppe - Udine:
536 - Impianto Maseris.

(4178)

Provvedimento n. 1005 del 16 luglio 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1959).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1005 del 16 luglio 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1959. (Seguito al provvedimento n. 996 del 25 maggio 1962).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1959 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1958 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1959.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Ditta Oberhollenzer Antonia - S. Giovanni Valle Aurina (Bolzano):
413 - Impianto S. Giovanni Valle Aurina (1958): L. 2,10.

Ditta Kirchler Giorgio - Predoi Valle Aurina (Bolzano):
415 - Impianto Predoi Valle Aurina (1957): L. 2,10.

Società Imprese Elettriche Innocenzi - Foligno:
435 - Centrale Pale di Foligno (1958): L. 2,50.

Azienda Comunale di Cefalù - Cefalù (Palermo):
459 - Centrale Pietragrossa (1958): L. 1,19397.

Cooperativa Elettrica del Ledrut - Martignacco (Udine):
489 - Centrale Faugnacco (1958): L. 2,10.

Azienda Idroelettrica Municipale di Petralia Sottana - Petralia Sottana (Palermo):
491 - Impianto Cateratte (1959): L. 0,83238.

(4179)

Provvedimento n. 1006 del 16 luglio 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1960).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1006 del 16 luglio 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1960. (Seguito al provvedimento n. 997 del 25 maggio 1962).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1960 nella misura prevista dal provvedimento n. 943 del 29 agosto 1961.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1959 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1960.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà le corresponsioni erogate a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento.

Ditta Oberhollenzer Antonia - S. Giovanni Valle Aurina (Bolzano):
413 - Impianto S. Giovanni Valle Aurina (1958): L. 1,344.

Ditta Kirchler Giorgio - Predoi Valle Aurina (Bolzano):
415 - Impianto Predoi Valle Aurina (1957): L. 1,344.

Società Imprese Elettriche Innocenzi - Foligno:
435 - Centrale Pale di Foligno (1958): L. 1,600.

Azienda Comunale di Cefalù - Cefalù (Palermo):
459 - Centrale Pietragrossa (1958): L. 0,87599.

Cooperativa Elettrica del Ledrut - Martignacco (Udine):
489 - Centrale Faugnacco (1958): L. 1,344.

Azienda Idroelettrica Municipale di Petralia Sottana - Petralia Sottana (Palermo):
491 - Impianto Cateratte (1959): L. 0,53272.

Società Alluminio Veneto « S.A.V.A. » - Porto Marghera (Venezia):
501 - Impianto Zevio (1959): L. 1,344.

Società Cooperativa di Lavoro Badia - Badia (Bolzano):
511 - Impianto Adang (1953-56): L. 0,51514.

Consorzio per il Servizio di Illuminazione Pubblica Malfa e Leni - Malfa (Eolie - Messina):
516 - Centrale Malfa (1960): L. 1,600.

Comune di Monguelfo - Monguelfo (Bolzano):
522 - Impianto Novale (1956-59-60): L. 1,344.

(4180)

Provvedimento n. 1007 del 16 luglio 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1961).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1007 del 16 luglio 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1961 *(dal 1° gennaio al* 31 *agosto).* (Seguito al provvedimento n. 998 del 25 maggio 1962).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata dal 1° gennaio al 31 agosto 1961 nella misura prevista dal provvedimento n. 943 del 29 agosto 1961.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1960 e comunicata dagli Uffici Tecnici delle Imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 agosto 1961.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Snia Viscosa - Milano:
212 - Centrale Magenta (1953): L. zero.

Società Cooperativa Elettrica del Cantuccio - Caminata (Campo Tures):
328 - Impianto Cantuccio (1955): L. 0,47459.

Società Elettrica Liparese - Lipari (Messina):
400 - Centrale Lipari (1957): L. 0,75737.

Ditta Oberhollenzer Antonia - S. Giovanni Valle Aurina (Bolzano):
413 - Impianto S. Giovanni Valle Aurina (1958): L. 1,344.

Ditta Kirchler Giorgio - Predoi Valle Aurina (Bolzano):
415 - Impianto Predoi Valle Aurina (1957): L. 1,344.

Società Imprese Elettriche Innocenzi - Foligno:
435 - Centrale Pale di Foligno (1958): L. 1,600.

Azienda Comunale di Cefalù - Cefalù (Palermo):
459 - Centrale Pietragrossa (1958): L. 0,76472.

Cooperativa Elettrica del Ledrut - Martignacco (Udine):
489 - Centrale Faugnacco (1958): L. 1,344.

Azienda Idroelettrica Municipale di Petralia Sottana - Petralia Sottana (Palermo):
491 - Impianto Cateratte (1959): L. 0,53272.

Società Alluminio Veneto « S.A.V.A. » - Porto Marghera (Venezia):
501 - Impianto Zevio (1959): L. zero.

Società Cooperativa di Lavoro Badia - Badia (Bolzano):
511 - Impianto Adang (1953/56): L. 0,50531.

Consorzio per il Servizio di Illuminazione Pubblica Malfa e Leni - Malfa (Eolie-Messina):
516 - Centrale Malfa (1960): L. 1,600.

Comune di Monguelfo - Monguelfo (Bolzano):
522 - Impianto Novale (1956/59/60): L. 1,344.

Consorzio Elettrico Luson - Luson (Bolzano):
524 - Impianto Rio Della Casera (1956): L. 1,33063.

(4181)

Provvedimento n. 1008 del 16 luglio 1962. Integrazione contributi per energia elettrica di nuova produzione - anni 1960 e 1961 (dal 1° gennaio al 31 agosto): applicazione del capitolo IV del provvedimento n. 620 e del provvedimento n. 943.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1008 del 16 luglio 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi.

Integrazione contributi per energia elettrica di nuova produzione anni 1960 *e* 1961 *(dal* 1° *gennaio al* 31 *agosto): applicazione del capitolo IV del provvedimento n.* 620 *e del provvedimento n.* 943. (Seguito al provvedimento n. 999 del 25 maggio 1962).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, in base alle disposizioni di cui ai provvedimenti n. 620 del 28 dicembre 1956 - Capitolo IV, punto 2, comma *b)* e n. 943 del 29 agosto 1961, riguardanti la richiesta di integrazione del contributo da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche a favore dei distributori che avessero subito una riduzione dei loro introiti complessivi, il Comitato interministeriale dei prezzi ha adottato la seguente decisione per il 1960 e il 1961 (dal 1° gennaio al 31 agosto) nei riguardi delle aziende appresso indicate le cui domande erano state ammesse all'istruttoria con il provvedimento n. 978 del 15 febbraio 1962.

Le aliquote appresso indicate si riferiscono a chilowattora.

Consorzio elettrico industriale di Stenico - Ponte Alto (Trento):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Ponte Pià, al netto dei consumi interni:
per il 1960 . . . . L. 0,05173
per il 1961 . . . . » 0,05710

Ditta Bolla Bartolomeo & Bruno Guglielmo - Roccaforte Mondovì (Cuneo):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Roccaforte Mondovì, al netto dei consumi interni:
per il 1960 . . . . L. 0,18195
per il 1961 . . . . » 0,17602

Società Idroelettrica Alto Sentino - Senigallia (Ancona):
Integrazione sull'energia prodotta dagli impianti Cà Romano e Persale, al netto dei consumi interni:
per il 1960 . . . . L. 0,35420
per il 1961 . . . . » 0,36268

Società Idroelettrica della Cisterna - Udine:
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Savalons, al netto dei consumi interni:
per il 1960 . . . . L. 0,14372
per il 1961 . . . . » 0,18180

Società Salto Brunenga di Forneris Battista & C. - Ivrea (Torino):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Brunenga, al netto dei consumi interni:
per il 1960 . . . . L. 0,64163
per il 1961 . . . . » 0,58162

Società Sidin - Torino:
Integrazione sull'energia prodotta dagli impianti Ponte della Gobba e Silea II salto, al netto dei consumi interni:
per il 1960 . . . . L. 0,21190
per il 1961 . . . . » 0,24313

Società Impianti Elettrici Isola del Giglio - Isola del Giglio (Firenze):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Isola del Giglio, al netto dei consumi interni:
per il 1960 . . . . L. 0,18578
per il 1961 . . . . » 0,17821

Società Esercizi Elettrici Petralia Sottana - Petralia Sottana (Palermo):
Integrazione sull'energia prodotta dalla centrale S. Lucia, al netto dei consumi interni:
per il 1960 . . . . L. 0,29793
per il 1961 . . . . » 0,29840

Società Frigoelettrica Siciliana - Isola delle Femmine (Palermo):
Integrazione sull'energia prodotta dalla centrale Lampedusa, al netto dei consumi interni:
per il 1960 . . . . L. 0,19491
per il 1961 . . . . » 0,19586

Società Idroelettrica Alto Friuli - Udine:
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Tarvisio, al netto dei consumi interni:
per il 1961 . . . . L. 0,09929

Consorzio per il servizio di illuminazione pubblica Malfa e Leni - Malfa (Eolie - Messina):
Integrazione sull'energia prodotta dalla centrale Malfa, al netto dei consumi interni:
per il 1960 . . . . L. 0,88235
per il 1961 . . . . » 0,86855

Società Elettrica Abruzzese - Pescara:
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Pietracamela, al netto dei consumi interni:
per il 1961 . . . . L. 0,71869

Azienda Elettrica Consorziale Municipalizzata di Primiero - Fiera di Primiero (Trento):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Castelpietra, al netto dei consumi interni:
per il 1960: nessuna integrazione
per il 1961: nessuna integrazione

Società Idroelettrica Cropani - Cropani (Catanzaro):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Molino del Lupo, al netto dei consumi interni:
per il 1960 . . . . L. 0,63836
per il 1961 . . . . » 0,57960

Società Elettrica Cadel Longo Luisa - Vittorio Veneto (Treviso):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Savassa, al netto dei consumi interni:
per il 1960 . . . . L. 0,09723
per il 1961 . . . . » 0,37096

Azienda Elettrica di Forio - Forio d'Ischia (Napoli):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Forio, al netto dei consumi interni:
per il 1960: nessuna integrazione
per il 1961: nessuna integrazione

Società Forza e Luce dell'Ing. Climenti - Isnello (Palermo):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Isnello, al netto dei consumi interni:
per il 1960: nessuna integrazione
per il 1961: nessuna integrazione

Società Nolana per Imprese Elettriche - Nola:
Integrazione sull'energia prodotta dalla centrale Nola, al netto dei consumi interni:
per il 1960 . . . . L. 0,74262
per il 1961 . . . . » 0,73444

Impresa Elettrica d'Anna & Bonaccorsi - Ustica (Palermo):
Integrazione sull'energia prodotta dalla centrale Ustica, al netto dei consumi interni:
per il 1960 . . . . L. 0,35590
per il 1961 . . . . » 0,48934

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Milano - Milano:
Integrazione sull'energia prodotta dalla centrale Comasina, al netto dei consumi interni:
per il 1960 . . . . L. 0,18471
per il 1961 . . . . » 0,15379

Società Idroeletrica Forni di Sopra - Forni di Sopra (Udine):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Dria, al netto dei consumi interni:
per il 1960 . . . . L. 0,16326
per il 1961 . . . . » 0,14372

Azienda Comunale di Farnese - Viterbo:
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Castro, al netto dei consumi interni:
per il 1960 . . . . L. 0,57750
per il 1961 . . . . » 0,33191

Società Imprese Elettriche Val Borbera - Genova:
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Dovanelli, al netto dei consumi interni:
per il 1960 . . . . L. 0,43778
per il 1961 . . . . » 0,42596

Società Manifattura Rossari & Varzi - Galliate (Novara):
Integrazione sull'energia prodotta dall'impianto Langosco, al netto dei consumi interni:
per il 1960: nessuna integrazione
per il 1961: nessuna integrazione

Errata-Corrige

Nel provvedimento n. 999 del 29 maggio 1962, per l'Azienda Elettrica Municipale di Macerata, in luogo di: « Integrazione sull'energia prodotta dagli impianti di Montefranco, Sforzacosta, Belforte 1° e Belforte 2° ... » leggasi: « Integrazione sull'energia prodotta dagli impianti di Montefranco, Sforzacosta, Belforte 1°, Belforte 2° e Città di Macerata ... ».

(4182)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia del diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Storia del diritto romano » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4248)

Vacanza della cattedra di « Elementi di composizione » presso la Facoltà di architettura della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di architettura della Università di Napoli, è vacante la cattedra di « Elementi di composizione » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4247)

Vacanza della cattedra di « Tecnica industriale e commerciale » e di « Scienza delle finanze e diritto finanziario » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Firenze, sono vacanti le cattedre di « Tecnica industriale e commerciale » e di « Scienza delle finanze e diritto finanziario » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4246)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Amendolara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1962, registro n. 17 Interno, foglio n. 187, l'Amministrazione comunale di Amendolara (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4188)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società « Cooperativa di consumo Mallare », con sede in Mallare (Savona).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 luglio 1962 il sig. Sauro Locori è stato nominato commissario liquidatore della Società « Cooperativa di consumo Mallare », con sede in Mallare (Savona), già posta in liquidazione coatta amministrativa con provvedimento del 2 maggio 1962, in sostituzione del dott. Armando Morciano, dimissionario.

(4100)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 20 luglio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,62	620,60	620,60
$ Can.	575,08	575.25	574,75	575,20	574,60	575,07	575,25	575 —	575 —	575 —
Fr. Sv.	143,81	143,81	143,81	143,805	143,80	143,82	143,815	143,80	143,81	143,81
Kr. D.	89,94	89,93	89,94	89,93	89,90	89,95	89,92	89,90	89,94	89,95
Kr. N.	86,96	86,95	86,95	86,965	86,90	86,95	86,96	86,94	86,97	86,95
Kr. Sv.	120,67	120,54	120,58	120,56	120,65	120,60	120,565	120,50	120,56	120,56
Fol.	172,77	172,73	172,74	172,755	172,70	172,73	172,75	172,75	172,74	172,75
Fr. B.	12,48	12,475	12,48	12,4790	12,475	12,48	12,4775	12,48	12,47	12,47
Fr Fr. (N.F.)	126,67	126,65	126,655	126,655	126,60	126,66	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	1742,01	1742,65	1742,75	1742,65	1742,50	1742,57	1742,65	1742,50	1742,75	1742,60
Dm. occ.	155,84	155,81	155,80	155,825	155,80	155,77	155,805	155,85	155,82	155,78
Scell. Austr.	24,05	24,055	24,06	24,054	24,045	24,05	24,053	24,06	24,05	24,055
Escudo Port.	21,73	21,72	21,75	21,74	21,75	21,72	21,72	21,72	21,74	21,72

Media dei titoli del 20 luglio 1962

Rendita 5 % 1935	104,775
Redimibile 3,50 % 1934	97 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,050

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 luglio 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	575,225
1 Franco svizzero	143,81
1 Corona danese	89,925
1 Corona norvegese	86,962
1 Corona svedese	120,562
1 Fiorino olandese	172,752
1 Franco belga	12,478
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1742,65
1 Marco germanico	155,815
1 Scellino austriaco	24,053
1 Escudo port.	21,73

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centodieci posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con cui è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 546 riguardante le modifiche all'ordinamento predetto;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a centodieci posti di ufficiale giudiziario.

Quattro posti sono riservati a candidati che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove obbligatorie di esame, superino anche la prova facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Si applicano le disposizioni di legge che prevedono riserve di posti nei pubblici concorsi per l'Amministrazione statale a favore di particolari categorie di concorrenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impiegati statali;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti debbono aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli aiutanti ufficiali giudiziari che abbiano prestato lodevole servizio per un periodo continuativo non inferiore a otto anni possono partecipare al concorso se siano in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equivalente.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Le donne non sono ammesse al concorso.

Il Ministro può disporre, con decreto motivato, la esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie assimilate, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

3) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa.

Le elevazioni di cui al n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età di anni 40, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato i 40 anni;

7) il limite massimo di età è elevato a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge, esclusi gli invalidi indicati all'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale e degli operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo da L. 200 e diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o spedita a mezzo di raccomandata postale al Procuratore della Repubblica nella cui circoscrizione l'aspirante dimora, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il cognome e il nome;

2) la data e il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della data e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

Art. 5.

Documenti da produrre per comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza o a preferenza.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono per pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, Ufficio III, entro il termine perentorio di giorni venti dall'invito, i relativi documenti redatti come segue:

1) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare e la dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 100;

2) i decorati al valor militare, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di croce al merito di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

3) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

5) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciali dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

8) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione, per mutilazione o invalidità contratte per causa di servizio;

9) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei precedenti numeri 5) e 6), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esigere un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale loro qualità;

10) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

11) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

12) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

13) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

14) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, con la indicazione delle note di qualifica riportate.

Coloro che hanno prequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre, inoltre, il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

15) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli istremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

16) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

17) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata da L. 100, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

18) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 della autorità militare;

19) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università, o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che abbiano cessato dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

Prove obbligatorie di esame

L'esame di concorso consta di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte, che avranno luogo in due giorni distinti, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile, nonchè nozioni di ordinamento giudiziario;

2) nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura penale e ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti.

La prova orale, oltre che sulle materie di cui ai numeri 1 e 2, verterà anche sulle seguenti:

A) nozioni di diritto privato, limitatamente alle materie trattate nei titoli 3° e 5° del libro I, nel titolo 1° del libro III, nel capo 2° del titolo 1° e nel titolo 5° del libro IV, e nel libro VI del Codice civile, su nozioni di diritto della navigazione, sulle leggi sulle imposte di bollo e di registro, sulla legislazione cambiaria, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e sulla disciplina degli autoveicoli.

L'epoca delle prove scritte sarà fissata con successivo decreto

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale, ed è aumentata di un voto per i candidati che abbiano superato la prova orale e che prestino lodevole servizio quale aiutante ufficiale giudiziario.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo la votazione complessiva. In caso di parità si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati nella graduatoria degli idonei, nel limite dei posti messi a concorso, salve le quote riservate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

I concorrenti dichiarati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 7.

Prova facoltativa di lingua tedesca

La prova di esame facoltativo di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione esaminatrice. Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura. La prova avrà luogo in Roma il giorno successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie.

Durante detta prova è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità in quella scritta e nelle prove obbligatorie di esame (scritte ed orale).

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I candidati che intendono partecipare alla prova facoltativa di lingua tedesca debbono farlo presente nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di decadenza.

Art. 8.

Documento di identificazione

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento con fotografia (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità o libretto ferroviario).

Art. 9.

Documento di rito

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio III dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali - nel termine perentorio di giorni venti dall'invito i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata su carta da bollo da L. 200.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100: non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica, presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, ed invalidi per servizio, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di ufficiale giudiziario.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *E*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio civile.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella della lettera d'invito.

Roma, addì 5 luglio 1962

p. *Il Ministro*: MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1962
Registro n. 2 Grazia e giustizia, foglio n. 78. — GALLUCCI

(Schema della domanda su carta da bollo da L. 200 da presentare o spedire alla Procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante e domiciliato a mezzo di raccomandata postale).

Al Ministero di grazia e giustizia
ROMA

Il sottoscritto . . . .
domiciliato a . . . . . (provincia di . . . .)
in via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a centodieci posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1962.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

A) è nato il . . . . e che (1) avendo superato i trenta anni, ha diritto alla elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo;

B) è cittadino italiano;

C) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . .
oppure (2) . . . . . .;

D) ha riportato (3) . . . .;

E) è in possesso del . . . . . . conseguito . .
nell'anno scolastico . . presso . . . . . .;

F) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . . . ;

G) ha prestato servizio (5) . . . . . .;

H) intende sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca (6).

Data . . . . .

Firma (7) . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli che dànno diritto alla elevazione del limite di età di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento e gli eventuali procedimenti penali pendenti, oppure dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Ove ricorra l'ipotesi, indicare la qualità del servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego

(6) I candidati che intendano sostenere la prova di lingua tedesca, ai fini della riserva dei posti previsti dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo nella domanda a pena di decadenza.

(7) La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; se trattasi di impiegato dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

(4197)

Concorso per esame a cinquecentottantatre posti di aiutante ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con cui è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 546 riguardante le modifiche all'ordinamento predetto;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a cinquecentottantatre posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Cinque posti sono riservati a candidati che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove obbligatorie di esame, superino anche la prova facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Si applicano le disposizioni di legge che prevedono riserve di posti nei pubblici concorsi per l'Amministrazione statale a favore di particolari categorie di concorrenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di aiutante ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti debbono aver conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Al concorso sono ammesse le donne.

Il Ministro può disporre, con decreto motivato, la esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie assimilate, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

3) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

A) per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

B) per i capi di famiglia numerosa.

Le elevazioni di cui al n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età di anni 40, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato i 40 anni;

7) il limite massimo di età è elevato a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge, esclusi gli invalidi indicati all'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

c) per coloro i quali, prestando servizio al 31 dicembre 1961 ed essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, prestino servizio presso gli uffici degli ufficiali giudiziari;

d) i messi di conciliazione, in possesso dei titoli prescritti, che esercitino o abbiano esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale e degli operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio o domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo da L. 200 e diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o spedita a mezzo di raccomandata postale al Procuratore della Repubblica, nella cui circoscrizione l'aspirante dimora, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della data e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

Art. 5.

Documenti da produrre per comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza o a preferenza.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza, o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio III, entro il termine perentorio di giorni venti dall'invito, i relativi documenti redatti come segue:

1) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare e la dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 100;

2) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

3) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

5) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

8) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratte per causa di servizio;

9) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei precedenti numeri 5) e 6), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale loro qualità;

10) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

11) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

12) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

13) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

14) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, con la indicazione delle note di qualifica riportate.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre, inoltre, il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

15) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

16) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

17) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi di legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata da L. 100, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

18) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare;

19) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università, o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto d'istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che abbiano cessato dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

20) gli amanuensi di cancelleria dovranno produrre un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal capo dell'ufficio giudiziario da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e la durata del lodevole servizio prestato.

Art. 6.

Prove obbligatorie di esame

L'esame di concorso consta di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica di dattilografia.

Le due prove scritte, che avranno luogo in due giorni distinti, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia civile;

2) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia penale.

La prova orale verterà su nozioni riguardanti la notificazione degli atti in materia civile e penale, sulla legislazione cambiaria e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione dei sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, dei voti riportati nella prova pratica ed in quella orale.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di voto si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati nella graduatoria degli idonei nel limite dei posti messi a concorso salve le quote riservate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 7.

Prova facoltativa di lingua tedesca

L'esame facoltativo di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione esaminatrice Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura. La prova avrà luogo in Roma il giorno successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie.

Durante detta prova è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità in quella scritta e nelle prove obbligatorie di esame (scritte ed orale).

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I candidati che intendono partecipare alla prova facoltativa di lingua tedesca debbono farlo presente nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di decadenza.

Art. 8.

Documento di identificazione

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento con fotografia (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità o libretto ferroviario).

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio III dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nel termine perentorio di giorni venti dall'invito i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 200.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100: non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica, presso il Tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ai sensi rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di aiutante ufficiale giudiziario.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio civile.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera, i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella della lettera d'invito.

Roma, addì 5 luglio 1962

p. *Il Ministro*: MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Registro n. 2 Grazia e giustizia, foglio n. 79. — GALLUCCI

(Schema della domanda su carta da bollo da L. 200 da presentare o spedire alla Procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante è domiciliato a mezzo di raccomandata postale)

Al Ministero di grazia e giustizia
ROMA

Il sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . (provincia di . . . . .) in via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a cinquecentottantatre posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1962.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) è nato il . . . . . . e che (1) avendo superato i trenta anni, ha diritto alla elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo. . .

B) è cittadino italiano;

C) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (2) . . . . . .;

D) ha riportato (3) . . . . . .;

E) è in possesso del . . . . . . conseguit . . nell'anno scolastico . . . presso . . . . . . ;

F) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . . . .;

G) ha prestato servizio (5) . . . . . .;

H) intende sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca (6).

Data . . . . .

Firma (7) . . . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento e gli eventuali procedimenti penali pendenti, oppure dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Ove ricorra l'ipotesi, indicare la qualità del servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

(6) I candidati che intendano sostenere la prova di lingua tedesca, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo nella domanda a pena di decadenza.

(7) La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; se trattasi di impiegato dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

(4198)

Candidati idonei per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge, e la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante modificazioni all'ordinamento forense;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1962, con il quale sono stati indetti gli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Visti l'unita relazione del presidente della Commissione degli esami suindicati, nonchè l'elenco dei candidati che hanno riportato la idoneità;

Approva:

l'unito elenco dei candidati dichiarati idonei.

Roma, addì 16 luglio 1962

Il Ministro: Bosco

Commissione per gli esami di iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori (indetti con decreto ministeriale 6 marzo 1962).

Elenco dei candidati idonei ai sensi dell'art. 7 della legge 23 marzo 1940, n. 254

Cognome e nome	Ricorso per cassazione in materia civile	Ricorso per cassazione in materia penale	Ricorso in materia amministrativa	Prova orale	Risultato
1. Mancuso avv. Francesco	8	9	9	10	Idoneo
2. Raccuglia avv. Giuseppe	7	8	9	9	Idoneo
3. Roscioni avv. Paolo . .	7	9	8	8	Idoneo
4. Spiazzi avv. Dante . .	9	10	8	9	Idoneo

(4195)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, concernente tra l'altro, l'approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal s. p. e. degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di Tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime, rilasciate dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottitipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare = 10/10;
Visus monoculare = 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D. e l'ipermetropia non superiore alle 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D. e 5 D. nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto- legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda, indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali, di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma.

La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario.

Membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello Stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata.

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva (amministrativa) del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a Consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Le prove orali si svolgono in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto.

La Commissione ha facoltà, però di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del T. U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 1948*) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a Tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati Tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi 10.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero per la Difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1962
Registro n. 61 Difesa-Marina, foglio n. 209. — MANAI

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente del Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni (D. M. 12 marzo 1952).

MATERIA D'ESAME	Numero delle tesi di esame	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
Esami scritti			
1. Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	ore 8	3
2. Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	ore 8	3
3. Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	ore 8	2
Esame orale			
4. Diritto civile	2	min. 15	3
5. Diritto commerciale e marittimo	1	» 10	3
6. Diritto amministrativo	2	» 15	3
7. Diritto internazionale	1	» 10	2
8. Nozioni di diritto e procedura penale	1	» 10	1
9. Economia politica	1	» 15	3
10. Scienza delle finanze e statistica	1	» 15	2
11. Contabilità di Stato	2	» 15	2
12. Lingua e letteratura straniera (1)	—	» 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota. — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correttamente si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

Diritto civile

Tesi 1ª — Nozioni generali del diritto - Partizioni del diritto - Le fonti del diritto in generale.

Tesi 2ª — Il diritto civile e le sue fonti: del Codice civile in particolare.

Tesi 3ª — La persona fisica - Capacità della persona fisica Cause modificative della capacità - Sede della persona fisica - Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª — Persona giuridica - Associazioni e fondamentali.

Tesi 5ª — Fatti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accindentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª — Diritto di famiglia - Il matrimonio - Celebrazione del matrimonio - Cause di invalidità - Scioglimento del matrimonio - Separazione personale.

Tesi 7ª — Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali familiari - Il diritto agli alimenti.

Tesi 8ª — Filiazioni - Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Tesi 9ª — Diritto successorio - I legittimari.

Tesi 10ª — Successione legittima e testamentaria - La divsione tra coeredi.

Tesi 11ª — Diritti reali - Proprietà e condominio - Diritti limitati di godimento - Il possesso.

Tesi 12ª — Diritti di obbligazione - Il contratto.

Tesi 13ª — Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 14ª — Diritto del lavoro - Lavoro autonomo e subordinato - Impresa agraria e rapporti connessi.

Tesi 15ª — Tutela del diritto.

Diritto commerciale e marittimo

Tesi 1ª:

a) Il diritto commerciale nella nuova codificazione - Il diritto delle imprese commerciali ed industriali - Nozioni di impresa e di imprenditore - onti del nuovo diritto commerciale.

b) Il diritto marittimo ed il Codice della navigazione - Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª:

a) L'Impresa economica e l'impresa commerciale - L'imprenditore capo della impresa - Ausiliari dell'imprenditore - Dipendenti (istitore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissari, mediatori).

b) Impresa marittima e nave - La proprietà e diritti reali sulla nave.

Tesi 3ª:

a) Società ed impresa commerciale - Società personali: in nome collettivo, in accomandita semplice - Società capitalistiche: Società per azioni, accomandita per azioni, società a responsabilità limitata - Associazioni in partecipazioni - Società cooperative - Mutua d'assicurazione.

b) Società di armamento - Proprietario ed armatore - Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

Tesi 4ª:

a) Azienda commerciale - Ditta - Marchio - Concorrenza sleale - Diritti delle opere d'ingegno - Invenzioni e brevetti.

b) Contratti di utilizzazione della nave - Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio - Salvataggio ed assistenza.

Tesi 5ª:

a) Contratti di impresa - Vendita commerciale - Trasporto - Somministrazione - Magazzini generali.

b) Responsabilità per l'impresa navale - Limitazione della responsabilità - Arrembaggio - Avarie comuni e particolari - Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

Tesi 6ª:

a) Contratti di conto corrente - Contratti di banca - Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone - Assicurazione per i danni.

b) Assicurazione marittima - Abbandono - Privilegi ed ipoteche sulla nave.

Tesi 7ª:

a) Titoli di credito - Cambiale ed assegno bancario (*check*) e circolare - Titoli dei magazzini generali - Titoli di società.

b) Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico - Polizze e certificati di assicurazione.

Tesi 8ª:

a) Procedure di concorso per l'impresa commerciale Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Fallimento - Concordato di fallimento - Fallimento delle società commerciali Bancarotta.

b) Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave - Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª — La pubblica amministrazione - Il diritto amministrativo Le fonti.

Tesi 2ª — I soggetti del diritto amministrativo - Persone fisiche e persone giuridiche - Enti pubblici - Enti autarchici.

Tesi 3ª — Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali - Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici - Il tempo e il suo computo legale - Lo spazio e le misure legali.

Tesi 5ª — Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.

Tesi 6ª — La responsabilità delle pubbliche amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

Tesi 7ª — L'organizzazione amministrativa in generale - Lo Stato e le Amministrazioni minori - L'autarchia.

Tesi 8ª — Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche - Ordinamento gerarchico - Funzionari e impiegati.

Tesi 9ª — Rapporto di pubblico impiego - Diritto a pensione.

Tesi 10ª — Amministrazione attiva centrale - Capo dello Stato - Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri Ministri e Sottosegretari di Stato - Ministri - Organi ausiliari

Tesi 11ª — Amministrazione consultiva centrale - Consiglio di Stato - Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.

Tesi 12ª — Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.

Tesi 13ª — Amministrazione locale - Decentramento amministrativo - La Regione - La Provincia - Il Comune - Amministrazioni particolari (Questura, Intendenza di Finanza, Comandi delle Forze armate, Direzioni marittime, ecc.) - Gli enti parastatali.

Tesi 14ª — La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.

Tesi 15ª — Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale La Giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

Tesi 1ª — Concetto del diritto internazionale:
a) Diritto internazionale e diritto interno.
b) Relazione tra il diritto internazionale e diritto interno.
c) Fonti del diritto internazionale.

Tesi 2ª — Soggetti di diritto internazionale:
a) Subbiettività giuridica internazionale.
a) Subbiettività giuridica internazionale.
b) Società internazionale generale e particolare.
c) Unione di Stati.

Tesi 3ª — Gli organi dei soggetti di diritto internazionale:
a) Organi individuali e organi collettivi.
b) Organi di funzione.
c) Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto internazionale:
a) Concetto e fattori costitutivi.
b) Elementi accessori.
c) Il trattato internazionale.

Tesi 5ª — I fatti illeciti internazionali:
a) Atto illecito internazionale, concetto.
b) Responsabilità per l'atto illecito internazionale.
c) Conseguenza dell'atto illecito internazionale.

Tesi 6ª — Controversie internazionali e modi di loro ri soluzione pacifica:
a) Trattative tra le parti.
b) Trattative per intromissione di terzi.
c) Arbitrato.

Tesi 7ª — L'organizzazione delle Nazioni Unite:
a) L'Assemblea e il Consiglio di sicurezza.
b) Il Consiglio economico e sociale.
c) Il Consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª — La Corte internazionale di giustizia:
a) Organizzazione.
b) Competenza.
c) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

Tesi 1ª:
a) Fondamento del diritto di punire - La legge penale; sua efficacia nel tempo e nello spazio - Leggi complementari.
b) Concetto del diritto processuale penale - L'azione penale e relativo esercizio - L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª:
a) Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato - Circostanze del reato.
b) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale Confini di giurisdizione.

Tesi 3ª:
a) Concorso di reato - Reato continuato - Reato complesso.
b) Fase istruttoria del procedimento penale - Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale, l'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura dell'istruzione.

Tesi 4ª:
a) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato.
B) L'imputato e la sua libertà personale - L'arresto I mandanti - La custodia preventiva - La libertà provvisoria

Tesi 5ª:
a) Pena - Pene principali - Pene accessorie - Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.
b) Il giudizio penale - Atti preliminari - Il dibattimento - La sentenza.

Tesi 6ª:
a) Estinzione del reato e della pena e relative cause.
b) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª:
a) Le misure amministrative di sicurezza - Misure di sicurezza personali - Misure di sicurezza patrimoniali.
b) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

Economia politica

Tesi 1ª — Fondamenti della scienza economica - Bisogni - Beni - Il mercato e lo scambio - Mercati perfetti e imperfetti - Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª — Produzione - Fattori della produzione Offerta - Determinazione del prezzo su mercati a breve e lungo termine - Monopolio - Coalizioni industriali.

Tesi 3ª — Capitale - Reddito - Risparmio - Proprietà - Rendita fondiaria.

Tesi 4ª — Salario e sue leggi - Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario - La legislazione sociale.

Tesi 5ª — Interesse e sconto - Moneta - Sistemi monetari - Biglietto di banca e di Stato - Credito - Banche.

Tesi 6ª — Banca di emissione - Politica monetaria - Mercato monetario -Corsoforzoso - Inflazione.

Tesi 7ª — Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Clearing - Dumping - Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª — Bilancia dei pagamenti - Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggio - Fondo monetario internazionale e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª — Ordinamento monetario italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere - Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 - La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª — Fluttuazione economiche - Crisi - La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza della finanza e statistica

Tesi 1ª:
a) I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie.
b) Concetto ed importazione della statistica - Metodo statistico e sua applicazione - Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª:
a) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali.
b) Tecnica statistica - Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

Tesi 3a:

a) Le tasse - Formazione delle tariffe.

b) Valore mediano - La media aritmetica: semplice e ponderata - Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4a:

a) Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.

b) Variabilità dei fenomeni - Diagrammi - Curve - Profili.

Tesi 5a:

a) Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta.

b) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia - Aumento della popolazione.

Tesi 6a:

a) Le entrate straordinarie - Il debito pubblico - L'emissione di carta moneta a corso forzoso.

b) Statistica economica - Numeri indici - Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7a:

a) Le spese pubbliche - Principali categorie.

b) Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni Finanze pubbliche.

Tesi 8a:

a) Organizzazione finanziaria dello Stato.

b) Lavoro - Prezzi, costo dela vita e consumi.

Contabilità di Stato

Tesi 1a — Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato - La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

Tesi 2a — Contratti - Principii fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto - concorso e loro procedimento - Trattativa privata.

Tesi 3a — Condizioni generali relative ai ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri - Parere lel Consiglio di Stato - Limiti.

Tesi 4a — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5a — Trascrizione dei contratti - Collaudi - I servizi ad economia.

Tesi 6a — La Ragioneria Generale dello Stato - La Direzione Generale del Tesoro - Tesoreria centrale - Tesoreria provinciale - Uffici provinciali del tesoro.

Tesi 7a — Anno finanziario - Residui attivi e passivi - Bilancio di previsione dello Stato - Aggiunte e variazioni.

Tesi 8a — Entrate dello Stato - Quietanza degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato - Impegno, liquidazione, pagamento - Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Tesi 9a — Agenti contabili dell'Amministrazione - Cauzioni - Casse dello Stato - Controllo e verificazioni.

Tesi 10a — Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Buoni ordinari del Tesoro - Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

Tesi 11a — Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

Tesi 12a — Funzione giurisdizionale della Corte dei conti, giudizio di conto e giudizio di responsabilità - Rendiconto generale consuntivo.

Modello di domanda su
carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico
ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di Commissariato M. M. - ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore di . . . . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia, applicata su carta da bollo da lire 200, con firma autenticata.

. . . . li . . . .
(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (6) . . . .

(1) Luogo e residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(4244)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.